



Civile Sent. Sez. 5 Num. 5195 Anno 2016

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 16/03/2016

3951  
2015

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al numero 8465 del ruolo generale dell'anno 2009, proposto *da*

**s.p.a. IN.CO. –Industria Confezioni**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Gerardo Vesci e Pier Vittorio Magnani, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo, in Roma, alla via di Ripetta, n. 22

**- ricorrente-**

**contro**

**Agenzia delle entrate**, in persona del direttore *pro tempore*

**-intimata-**

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 27, depositata in data 4 aprile 2008, n. 15/27/08;

RG n. 8465/2009

Angelina-Maria Perrino estensore

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 dicembre 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;  
udito per la società l'avv. Claudio Lucisano, per delega dell'avv. Gerardo Vescei;  
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Fatto.**

La società esercita attività di produzione di confezioni di abbigliamento, che cede, ai fini della loro commercializzazione in Italia ed all'estero, ad altre due società, consorelle in quanto tutte, compresa la ricorrente, controllate da s.p.a. Ermenegildo Zegna Holditalia.

In relazione agli anni d'imposta 1998-2001, la ricorrente ha ricevuto notificazione di altrettanti avvisi di accertamento, con i quali l'Agenzia delle entrate ha recuperato l'imposta sul valore aggiunto concernente, per quanto ancora d'interesse, fatture emesse dalla capogruppo per prestazioni pubblicitarie e di uso del marchio. A fondamento della contestazione v'era l'esclusione dell'inerenza degli esborsi all'oggetto dell'attività imprenditoriale, indirizzato alla sola produzione e non già alla commercializzazione dei beni: di qui, secondo l'ufficio, l'estraneità, rispetto all'oggetto sociale della IN.CO., delle attività funzionali al collocamento dei beni prodotti.

La contribuente ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, mentre quella regionale ha accolto l'appello dell'ufficio, considerando che i costi di pubblicità non sono inerenti all'attività d'impresa, svolta dalla IN.CO., che non è direttamente coinvolta dalle vicende del collocamento dei prodotti; a tanto ha aggiunto che la contribuente non ha provato che i costi in questione << siano stati oggetto di recupero a valle nei confronti delle società distributrici >>.

RG n. 8465/2009

Angelina-Maria Perrino estensore



Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, affidandolo ad unico motivo, illustrato con memoria, cui non v'è replica. Il giudizio proviene da udienza camerale, in esito alla quale è stato rinviato per la trattazione in udienza pubblica.

**Diritto.**

1.- Il ricorso, benché costruito con la tecnica dell'assemblaggio, non viola il principio di autosufficienza, in quanto la riproduzione integrale degli atti inerenti al giudizio di merito è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (in termini, Cass., sez.un., ord. 24 febbraio 2014, n. 4324).

2.- Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contribuente lamenta la violazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostenendo che l'impresa produttrice di beni di consumo da essa venduti ad altri imprenditori appartenenti al medesimo gruppo dell'alienante, che li collocano sul mercato, abbia il diritto di detrarre l'iva concernente le prestazioni di servizi pubblicitari resi dalla capogruppo.

2.1.- La censura è inammissibile, perché non coglie e non aggredisce in pieno le ragioni della decisione.

La giurisprudenza comunitaria precisa che il parametro di valutazione dell'inerenza del bene o del servizio ad operazioni rientranti nell'attività economica dell'impresa si differenzia a seconda che si tratti della fruizione di un servizio oppure dell'acquisto di un bene di investimento.

Quanto alla fruizione del servizio, di norma deve sussistere un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione (Corte giust. 29 ottobre 2009, C-29/08, SKF, punto 57). L'immediatezza, peraltro, è intesa in senso funzionale, con riferimento al complesso dell'attività

economica, al fine di propiziare lo sviluppo (Corte giust. 22 ottobre 2015, causa C-126/14, Sveda, che ha ammesso la detrazione dell'iva assolta sull'acquisto o la fabbricazione di beni d'investimento nell'ambito dei lavori di realizzazione di un percorso ricreativo destinato all'uso gratuito del pubblico, ma da parte di una società avente come oggetto sociale l'accoglienza, la ristorazione, l'organizzazione di convegni, fiere e tempo libero).

Il nesso diretto ed immediato col complesso dell'attività sussiste inoltre, ha specificato la giurisprudenza richiamata, anche qualora i costi dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.

2.2.- Questi principi si specchiano nella giurisprudenza interna e segnatamente in quella relativa all'inerenza delle spese di pubblicità in generale e di sponsorizzazione in particolare.

Così, si è stabilito (Cass. 16 novembre 2011, n. 24065; conf., 27 aprile 2012, n. 6548 e 27 maggio 2015, n. 10914) che, per verificare l'inerenza di un costo di pubblicità sostenuto a favore di un terzo soggetto, è necessario indagare la natura del rapporto tra la società che ha sostenuto la spesa e il terzo, al fine di valutare i vantaggi e l'utilità ritraibili dalla pubblicità svolta a favore del terzo, al quale è riconducibile il messaggio pubblicitario; non rileva, invece, l'incongruità tra la spesa ed i ricavi realizzati nell'anno di imposta, in quanto non occorre che vi sia un immediato riscontro, ma che tale costo sia proiettato ad utilità future.

Sulla medesima falsariga e su un piano speculare a quello in esame, si è affermato (Cass. 22 dicembre 2014, n. 27198) che i costi di sponsorizzazione, traducendosi per lo *sponsor* in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, vanno considerati, ai fini fiscali, inerenti all'attività di impresa, sufficiente essendo che dallo sfruttamento del

RG n. 8465/2009

Angelina-Maria Perrino estensore

\*



segno distintivo altrui si tragga un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale.

3.- Quel che rileva, in definitiva, ai fini della detraibilità dell'iva, è che i costi siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che il soggetto passivo fornisce (sentenza SKF, cit., punto 58; Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmont o.o.d, punti 46-48); il costo delle prestazioni a monte è in tal caso incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nell'ambito delle sue attività economiche (sentenza SKF, cit., punto 60; sentenza Eon Aset Menidjmont, punto 48).

3.1.- Il regime delle detrazioni è difatti volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA.

4.- Nel caso in esame, allora, in base alle considerazioni *sub 2*, il giudice d'appello ha senz'altro errato nell'affermare che di per sé <<i>costi per la pubblicità non appaiono essere inerenti all'attività d'impresa esercitata>> dalla IN.CO.

La rilevanza di tale erronea statuizione, tuttavia, è neutralizzata dall'ulteriore statuizione contenuta in sentenza: la Commissione ha stabilito che, se da un lato i costi in questione sono stati sopportati dalla IN.CO., dall'altro la contribuente non ha fornito prova che essi <<...siano stati oggetto di recupero a valle nei confronti delle società distributrici>>.

Al cospetto di quest'affermazione, non v'è allegazione in ricorso che, di contro, i costi dei quali si discute siano stati incorporati nel

prezzo applicato a costoro per la cessione dei beni che esse avrebbero dovuto distribuire.

Il che comporta la rescissione ~~del nesso~~ del nesso diretto ed immediato tra la fruizione del servizio di pubblicità a monte e la cessione del bene da distribuire a valle, in base alle osservazioni *sub* 3.

4.- Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

**per questi motivi**

**La Corte:**

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015.